



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 del 30-12-2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2022/2024

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti e assenti i Consiglieri:

Giuseppetti Luca Maria	P	Minnucci Teresa	P
Di Tomassi Giorgio	P	De Angelis Davide	P
Ansovini Simone	P	Biondi Aronne	P
Pontoni Marco	P	Cataldi Simone	P
Ciarlantini Giovanni	P	Cipollari Roberto	P
Pesaresi Luca	P		

Assegnati 11	In carica 11	Assenti 0	Presenti 11
--------------	--------------	-----------	-------------

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Guglielmi Pier Carlo.

Assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Di Tomassi Giorgio

Minnucci Teresa

De Angelis Davide

La discussione ha visto i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la proposta.

Il Consigliere Pontoni relaziona sull'argomento.

Si passa alla votazione.

Non essendoci altri interventi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2017 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2017 è stato previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2017 e successivi. Il bilancio di previsione 2020 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118 del 2011;

- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2018;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D. Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2017 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/versione-i/e-governme1/arconet/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2017*, in cui viene precisato, che *“Dal 2017 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 74 in data 30/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUPS 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 in data 06/10/2021, ha approvato il Documento unico di programmazione semplificato 2022-2024 in maniera definitiva;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- d) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa al bilancio;
- g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Viste

- ✓ la Proposta di Consiglio Comunale n. 39 del 06/12/2021 approvata in questa seduta con cui è stato approvato il Piano Finanziario della gestione dei rifiuti per l'anno 2022 e le relative tariffe;
- ✓ la Proposta di Consiglio Comunale n. 40 del 06/12/2021 approvata in questa seduta con cui sono state approvate le aliquote per l'applicazione della nuova IMU per l'anno 2022;
- ✓ la Proposta di Consiglio n. 42 del 08/12/2021 approvata in questa seduta con cui è stata approvata l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2022;
- ✓ la Proposta di Consiglio n. 44 del 08/12/2021 approvata in questa seduta con la quale si è proceduto alla verifica qualità e quantità delle aree edificabili da destinare a residenza ed attività produttive – terziarie ed alla determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2022;
- ✓ la Proposta di Consiglio n. 43 del 08/12/2021 approvata in questa seduta con la quale si è proceduto alla ricognizione del patrimonio soggetto ad alienazioni e valorizzazioni;
- ✓ la Proposta di Giunta n. 114 del 01/12/2021 con la quale sono state determinate le aliquote, i tributi e i servizi comunali per l'anno 2022;
- ✓ la deliberazione di G.C. n. 102 del 27/11/2021 con cui è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 ed è stata fatta la ricognizione di eventuali eccedenze di personale;

Visti l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari al 10% a decorrere dall'esercizio 2015;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Rilevato in particolare che, il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del triennio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi con i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la nota integrativa e la relazione del Revisore dei conti;

Visto:

- ✓ lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2022, redatto secondo il modello di cui al D.LGS. 118/2011, e che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	Cassa anno 2022	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Cassa	611.500,00			
F.P.V. corrente				
F.P.V. capitale				
Titolo 1	1.016.166,09	889.000,00	921.000,00	930.000,00
Titolo 2	2.963.394,04	2.129.621,86	1.596.621,86	1.576.621,86
Titolo 3	300.076,08	274.786,00	309.786,00	323.786,00
Titolo 4	16.822.344,40	13.634.095,11	7.006.710,00	1.270.752,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00
Titolo 7	984.224,80	984.224,80	984.224,80	984.224,80
Titolo 9	839.739,45	836.000,00	836.000,00	836.000,00

Totale	23.537.444,86	18.747.727,77	11.754.342,66	6.621.384,66
--------	---------------	---------------	---------------	--------------

SPESA	Cassa anno 2022	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Disavanzo				
Titolo 1	3.946.303,32	3.252.966,38	2.739.578,27	2.752.910,44
Titolo 2	16.632.769,96	13.634.095,11	7.106.710,00	1.970.752,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	40.441,48	40.441,48	87.829,59	77.497,42
Titolo 5	984.224,80	984.224,80	984.224,80	984.224,80
Titolo 7	955.094,79	836.000,00	836.000,00	836.000,00
Totale	22.558.834,35	18.747.727,77	11.754.342,66	6.621.384,66

Vista la relazione dell'Organo di revisione economica finanziaria allegata, con la quale è stato espresso parere favorevole sugli schemi di bilancio **(All. C)**;

Dato atto che con nota del 10/12/2021 è stato comunicato l'avviso di deposito degli schemi di bilancio;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL e dell'art. 14 dello Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli resi sulla proposta di atto deliberativo dal responsabile del settore proponente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto pertanto di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 secondo gli schemi previsti dall'armonizzazione contabile in osservanza dei principi di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano e accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	11
Componenti votanti n.	11
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	11
Voti contrari n.	0

DELIBERA

1- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- di approvare, richiamate le premesse, il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 **(All. A)** che si compendia nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA	Cassa anno 2022	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Cassa	611.500,00			
F.P.V. corrente				
F.P.V. capitale				
Titolo 1	1.016.166,09	889.000,00	921.000,00	930.000,00
Titolo 2	2.963.394,04	2.129.621,86	1.596.621,86	1.576.621,86
Titolo 3	300.076,08	274.786,00	309.786,00	323.786,00

Titolo 4	16.822.344,40	13.634.095,11	7.006.710,00	1.270.752,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00
Titolo 7	984.224,80	984.224,80	984.224,80	984.224,80
Titolo 9	839.739,45	836.000,00	836.000,00	836.000,00
Totale	23.537.444,86	18.747.727,77	11.754.342,66	6.621.384,66

SPESA	Cassa anno 2022	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Disavanzo				
Titolo 1	3.946.303,32	3.252.966,38	2.739.578,27	2.752.910,44
Titolo 2	16.632.769,96	13.634.095,11	7.106.710,00	1.970.752,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	40.441,48	40.441,48	87.829,59	77.497,42
Titolo 5	984.224,80	984.224,80	984.224,80	984.224,80
Titolo 7	955.094,79	836.000,00	836.000,00	836.000,00
Totale	22.558.834,35	18.747.727,77	11.754.342,66	6.621.384,66

3- di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché gli equilibri di cui alla legge n. 243/2012;

4- di dare atto che i prezzi delle aree e dei fabbricati che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie sono stati determinati con precedente provvedimento odierno ai sensi dell'art. 172 lettera c) del DLgs. 267/2000;

5- che nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di tutte le disposizioni riguardanti la finanza locale contenute nel D.L. 30 dicembre 1992 n. 504 e delle altre disposizioni sulla finanza locale e sull'ordinamento finanziario contenute nel D.Lgs. 267/2000 così come esplicitato con la nota integrativa informativa **(Al. B)**;

6- che con successivo provvedimento di Giunta, adottato nei termini indicati dall'art. 169 del D.Lg. 267/2000, si provvederà ad assegnare ai responsabili dei servizi comunali individuati, appositi budgets di spesa per i settori e i servizi affidati alla loro responsabilità, per la gestione delle ordinarie attività del servizio stesso, escluse le spese fisse, quelle per le quali esiste già impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

7- che le spese di personale rispettano i limiti individuati dal comma 557 dell'art. 1 Legge 296/2006 modificato dall'art. 3 comma 5 bis della Legge 114/2014;

8- che sono state stanziati per l'annualità 2022 le spese relative ai mutui al TITOLO IV – RIMBORSO DEI PRESTITI per euro 40.441,48, e ci si avvale della sospensione del rimborso delle rate in scadenza come già stabilito dalla normativa in materia di cui al D.Lg. 189/2016;

9- di dare atto, comunque, che il bilancio di previsione 2022-2024 verrà modificato ed aggiornato con l'evolversi della normativa specifica riguardante l'emergenza sisma e la ricostruzione post-terremoto.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano e accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n. 11

Componenti votanti n. 11

Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	11
Voti contrari n.	0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^a comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Giuseppetti Luca Maria

Il Segretario Comunale
F.to Guglielmi Pier Carlo

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

Caldarola, li 18-01-2022

Il Segretario Comunale
F.to Guglielmi Pier Carlo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 18-01-2022 al 02-02-2022 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Feliziani

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 18-01-2022

Il Segretario Comunale
Guglielmi Pier Carlo